

**Disciplinare per la redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8**

**della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11**

**Art. 1**

***Ambito di applicazione***

1. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dall'Analisi Tecnico Normativa (ATN).
2. Il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolazione (di seguito NUSAR), ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, assicura, per conto della Giunta Regionale, la corretta e completa elaborazione dell'AIR e dell'ATN sulla base delle schede allegate al presente Disciplinare e della procedura di seguito illustrata.
3. Le schede AIR e ATN costituiscono documentazione a corredo delle proposte di deliberazione di approvazione dei disegni di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento interno della Giunta regionale della Campania, adottato con Delibera della Giunta regionale n. 256, dell'11 luglio 2014.

**Art. 2**

***Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)***

1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.
2. La "scheda AIR" è redatta secondo la scheda allegata (all. 2).

### **Art. 3**

#### ***Analisi Tecnico Normativa (ATN)***

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare: a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero); b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali; c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea; d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo; e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa; f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
3. La "scheda ATN" è redatta secondo la scheda allegata (all. 3).

### **Art. 4**

#### ***Procedura di redazione dell'AIR e dell'ATN***

1. Ai fini della redazione di un disegno di legge, la struttura amministrativa competente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento, svolge un'adeguata istruttoria ed elabora, a conclusione, le linee generali dell'intervento normativo.
2. Ai fini dell'elaborazione delle linee di intervento di cui al comma precedente, la struttura proponente il disegno di legge procede a consultare i portatori di interessi particolari pubblici o privati destinatari degli effetti diretti ed indiretti dell'ipotesi di intervento normativo, così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della proposta e verificarne l'utilità per la collettività.
3. Le consultazioni possono essere svolte anche per via telematica ovvero attraverso il sito *internet* istituzionale della Regione o secondo le modalità ritenute più opportune dalla struttura proponente.
4. Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente trasmette, tramite posta elettronica istituzionale (PEI) al NUSAR, all'indirizzo e-mail [nusar@regione.campania.it](mailto:nusar@regione.campania.it), le linee generali dell'intervento normativo e gli esiti delle consultazioni.

5. Il NUSAR, entro 3 giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente, provvede a redigere la “Scheda AIR” richiedendo agli uffici competenti, in caso di particolare complessità della materia, un supplemento di istruttoria.

6. Sulla base delle risultanze dell’AIR, la struttura proponente, con il supporto dell’Ufficio Legislativo e sulla base delle indicazioni dell’Assessore competente, elabora il disegno di legge e lo trasmette, con la relativa quantificazione degli oneri finanziari effettuata dalla Direzione Generale per le risorse finanziarie, al NUSAR per la redazione della “Scheda ATN”.

7. Il disegno di legge completo di relazione illustrativa, “Scheda AIR” e “Scheda ATN”, è trasmesso alla Giunta regionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla DGR n. 256/2014.

## **Art. 5**

### ***Relazione annuale***

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il NUSAR predispose una relazione sintetica che dia conto delle AIR e delle ATN redatte e delle modalità seguite per la loro redazione, evidenziando, ove presenti, criticità applicative.

2. La Giunta regionale adotta la relazione di cui al comma precedente e la trasmette al Consiglio regionale.

## **Art. 6**

### ***Norme finali***

1. Su motivata richiesta dell’Assessore proponente un disegno di legge, la Giunta regionale può consentire l’esenzione dall’AIR nei casi di necessità ed urgenza. La delibera della Giunta regionale di approvazione del disegno di legge prende atto della richiesta di esenzione.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente disciplinare:

1. i disegni di legge di revisione statutaria;
2. il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale, i disegni di legge collegati e il DEFR, nonché le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 61 dello Statuto regionale;
3. i disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.